

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1988****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1988 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 1815/88 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre 1988 ;considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(5)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti ; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1815/88 ; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1988 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso :

- a) 2,240 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79 ;
- b) 24,875 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 29. 6. 1988, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.